

TITOLO I

Disposizioni Integrative

Articolo 1

(Norme in materia di licenza pesca)

1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata, a titolo di sanzione, una sovratassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.
3. Nei casi indicati al precedente comma 2 la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
4. Fermo restando quanto previsto al capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4 e fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 1.
5. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, o tra soci appartenenti alla medesima cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.
6. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

MOTIVAZIONE

La proposta si rende necessaria per semplificare e fare finalmente chiarezza sui termini di versamento della tassa di concessione governativa connessa al rilascio della licenza di pesca professionale marittima.

Molto spesso i titolari della licenza sono infatti costretti a versare due volte la tassa di concessione a causa di una difforme interpretazione sulle variazioni che possono verificarsi. Si sottolinea inoltre il fatto che per ragioni connesse al funzionamento del settore il cambio di armatore per le imbarcazioni da pesca è un avvenimento abbastanza frequente in particolare a seguito del cambio della cooperativa di appartenenza che in molti casi è anche cooperativa armatrice.

Si propone altresì l'istituzione di una soprattassa del 5% in caso di ritardato versamento della tassa dopo la scadenza naturale degli otto anni.

Infine, proprio al fine di rendere uniforme l'applicazione, è prevista l'emanazione di un decreto ministeriale entro il 30 giugno 2014, che definisca le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.

Articolo 2

(Cessione dei prodotti ittici)

Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27 si intendono assolute in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti del Regolamento (CE) N. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009.

MOTIVAZIONE

La proposta interviene a semplificare gli adempimenti previsti dall'articolo 62 del D.L. n. 1/2012, relativamente all'obbligo della forma scritta per i contratti che prevedono la cessione dei prodotti ittici, prevedendo che l'obbligo si intenda assolto quando l'impresa di pesca fa uso dei sistemi di tracciabilità previsti dal Regolamento (CE) N. 1224/09, meglio noto come "Regolamento controlli" della pesca.

Articolo 3 **(Vendita diretta)**

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti quantitativi, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.
2. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
4. L'articolo 4, comma 2, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente:
"g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti simili, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività."
5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99/2009.

MOTIVAZIONE

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale, la norma intende semplificare e fare chiarezza sulla possibilità per gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura di vendere direttamente al consumatore finale, escludendo tale attività dal campo di applicazione della normativa sul commercio di cui al D.Lgs. n. 114/98. Ciò al fine di incrementare il reddito dei produttori, favorire l'accorciamento della filiera e la diversificazione multifunzionale dell'impresa ittica, garantendo ai consumatori la freschezza dei prodotti e contribuendo alla promozione del consumo delle specie minori. La filiera corta consentirebbe inoltre acquisti selettivi e premierebbe una scelta attenta al gusto, ma anche alle ragioni del portafoglio in quanto abbatte tutti i costi di distribuzione. A tutela delle informazioni al consumatore e per evitare conflitti e distorsioni nell'interpretazione delle norme, si prevede infine l'armonizzazione della normativa nazionale con quella comunitaria in materia di tracciabilità nella filiera ittica.

Tale norma non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio pubblico.

Articolo 4

(Titoli professionali)

1. All'articolo 261, comma 1, punto 5), del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al DPR 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. In alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa altresì i programmi."
2. All'articolo 264 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al DPR 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1 bis. In alternativa al numero 5) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo, è sufficiente aver frequentato un corso di formazione teorico-pratico di sei mesi presso istituti riconosciuti a livello nazionale e sulla base di programmi stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;"
3. All'articolo 273 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al DPR 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1 bis. In alternativa al combinato disposto dei numeri 5) e 6) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo è sufficiente aver effettuato sei mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio e aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di dodici mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce altresì i programmi."
4. All'articolo 274 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al DPR 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1 bis. In alternativa al numero 5) del precedente comma 1, ai fini del conseguimento del titolo, è sufficiente aver frequentato, con esito favorevole, un corso di formazione teorico-pratico di sei mesi presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce altresì i programmi."

MOTIVAZIONE

L'articolo si pone il duplice obiettivo di una maggiore professionalizzazione del personale imbarcato nelle varie qualifiche in cui si interviene, nonché di favorire il ricambio generazionale: capobarca per la pesca costiera, conduttore per la pesca locale, motorista abilitato e marinaio motorista, per i quali viene previsto, in alternativa alle vigenti disposizioni, un periodo di formazione di durata variabile, sulla base di programmi predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 5 **(Taglie minime di cattura)**

1. L'articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 è sostituito dal seguente:

Articolo 86

Sottotaglia

1. *Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.*
2. *La taglia minima dell'acciuga (*engraulis encrasicolus*) di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.*
3. *La taglia minima della sardina (*sardina pilchardus*) di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.*
4. *Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può istituire nuove taglie minime nell'ambito dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del citato Regolamento (CE) n. 1967/2006.*
5. *E' abrogata ogni disposizione nazionale che definisce "taglie minime" ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle stabilite nei piani di gestione nazionali o locali, adottati in conformità alla normativa comunitaria vigente".*

MOTIVAZIONE

Al fine di semplificare ed armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria, nonché al fine di non creare un'indebita disparità di trattamento tra gli operatori dei diversi Stati membri dell'Unione Europea, anche alla luce del Reg. (CE) n. 1224/2009 e dei suoi aspetti sanzionatori, vengono eliminate le taglie minime "nazionali" applicando solo quelle previste dalla normativa comunitaria.

In linea con le disposizioni del citato Reg. (CE) n. 1967/2006, si adotta l'opzione di conversione in Kg in luogo della taglia minima per quanto riguarda acciughe e sardine.

Il comma 4 demanda l'eventuale definizione di taglie minime per alcune specie ritenute di particolare importanza biologica ai piani di gestione nazionali di cui al Reg. (CE) 1967/2006.

Articolo 6
(Esclusione tenuta inventario di bordo)

Alla lettera a) dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle navi da pesca».

MOTIVAZIONE

La proposta, al fine di semplificare gli adempimenti per le navi da pesca, le esclude dall'obbligo di tenere l'inventario di bordo – nel quale sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave (art. 173 del codice della navigazione marittima). Questa esclusione è ulteriormente giustificata dal fatto che le navi da pesca sono autorizzate con specifica licenza comunitaria (Reg 1224/2009 e 404/2011) ove sono già con precisione riportati gli attrezzi principali e secondari che l'imbarcazione può utilizzare e che può detenere a bordo.

Articolo 7

(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione)

All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo:

1) la sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;

2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento».

MOTIVAZIONE

La proposta semplifica le disposizioni che prevedono la tenuta dei documenti di bordo per le navi da pesca; in particolare, qualora entro quarantotto ore dalla notifica dell'infrazione di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione (*inosservanza disposizioni sui documenti di bordo*), il comandante dell'unità da pesca esibisca i relativi documenti di bordo, la sanzione si limita a 100 euro nel caso essi richiedano un aggiornamento ed invece annullata nel caso in cui non sia necessario alcun aggiornamento.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di pesca sportiva)

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, chiunque intende effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011.
2. La comunicazione di cui al comma 1 ha validità annuale.
3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 100 euro se intendono esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 20 euro negli altri casi, da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
5. Una quota delle risorse di cui al comma 4, pari al 70 per cento, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle cooperative e imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007.
6. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pari a quattro volte l'importo di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n.327.

MOTIVAZIONE

L'obiettivo del presente articolo, oltre a quello di sottoporre a disciplina anche l'attività di pesca non professionale in mare come previsto dal regolamento 1224/09 sui controlli – perché comunque ha un impatto sulla risorsa -, è quello di rendere maggiormente effettiva la comunicazione/iscrizione dei pescatori sportivi o ricreativi nell'apposita banca dati del MIPAAF, mediante la corresponsione di un contributo annuo di modesta entità. In particolare si prevede che l'importo di tale contributo sia di 100 euro per l'esercizio della pesca sportiva con imbarcazioni a motore e di 20 euro negli altri casi. Le maggiori entrate per l'erario saranno destinate per il 70 per cento allo stesso Ministero delle politiche agricole per lo sviluppo delle iniziative di sviluppo della concorrenza e della competitività delle cooperative e imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore (articoli 16,17 e 18 del d.lgs.154/2004) nonché per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa. Un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa a favore del funzionamento e dell'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo svolti dal Corpo delle capitanerie di porto. Infine la norma prevede che l'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa senza rispettare le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pari al quadruplo della sanzione di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione.

Articolo 9 **(Interventi in materia ambientale)**

1. Ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è riservato il 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come annualmente rfinanziate dalla legge di stabilità.

MOTIVAZIONE

I servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici rientrano tra le attività connesse alla pesca professionale, così come riconosciuto sia dalla politica strutturale comunitaria sia dalla normativa nazionale all'articolo 2, comma 2 bis del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali attività rappresentano lo strumento per valorizzare, in quanto interesse pubblico collettivo, il ruolo di presidio ambientale giocato dai pescatori professionali (es: pulizia e bonifica dei fondali, sorveglianza, prevenzione e lotta alla pesca illegale, monitoraggi ambientali, educazione ambientale, etc.), fornendo occasioni non solo di integrazione di reddito, di creazione di nuova occupazione, ma anche di minore pressione sul prelievo delle risorse.

Articolo 10

(Semplificazione adempimenti per navi da pesca e registro infortuni)

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:

- a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
- c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

MOTIVAZIONE

La proposta, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale sono unificati gli adempimenti connessi alle visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca, ai collaudi delle stesse navi nonché ai registri degli infortuni.

Articolo 11

(Commissione Consultiva Centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituita, senza oneri per lo Stato, la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:

- a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;
 - b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - d) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
 - e) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - f) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - g) un ufficiale del Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a capitano di vascello;
 - k) cinque dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
 - l) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle cooperative della pesca riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
 - m) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL;
 - n) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura con personalità giuridica;
 - o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
 - p) due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di riferimento nel settore della pesca, depositato presso il CNEL;
 - q) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio;
 - r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
2. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.

Schema di decreto legislativo integrativo e correttivo (legge n. 96/2010, art. 28, co. 4)

3. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.

4. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali .

MOTIVAZIONE

La norma dispone la ricostituzione della Commissione Consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura senza alcun onere per lo Stato: tale Commissione infatti svolge un ruolo fondamentale per il raggiungimento di obiettivi importanti quali ad esempio quello del coordinamento tra le normative; lo sviluppo del ruolo multifunzionale delle imprese ittiche ecc. Come noto, tale Commissione era stata soppressa dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, al fine di ridurre la spesa pubblica. Tuttavia l'importanza della Commissione per il settore è innegabile e dunque ne viene riproposta la costituzione.

Articolo 12

(Ricerca effettuata da strutture cooperative)

1. Al fine di potenziare il sostegno alla ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura e in attuazione del principio di pari opportunità, per colmare la disparità di condizioni con la ricerca istituzionale, il 35 per cento degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il finanziamento della ricerca scientifica applicata alla pesca è riservato alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative.
2. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, per i progetti di ricerca scientifica presentati dalle strutture cooperative è ammessa la spesa fino al 100 per cento dello stanziamento.

MOTIVAZIONE

L'articolo 12 riserva una quota di risorse degli stanziamenti previsti dal Programma nazionale della pesca, pari al 35 per cento, alla ricerca cooperativa al fine di eliminare la disparità di condizioni esistente con la ricerca istituzionale e universitaria. Finalità principale è quella di concorrere al raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di individuazione di idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche per una pesca ed una acquacoltura sostenibili.

Articolo 13 **(Modifiche al DPR 1639/68)**

1. All'articolo 128 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n°1639 dopo le parole "per la raccolta di" sono inserite le seguenti "ricci di mare".
2. All'articolo 140, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: g) l'uso di rastrelli a mano per la cattura dei molluschi bivalvi è vietato a meno che non abbiano larghezza dell'apertura inferiore a 35 cm e maglia superiore a 20 mm di apertura

MOTIVAZIONE

L'articolo si prefigge al comma 1 lo scopo di rendere più agevole l'attività di pesca professionale dei ricci di mare (attività comunque controllata e soggetta a contingentamento del prelievo) per una migliore sostenibilità economica degli operatori.

Il comma 2, invece, si pone l'obiettivo di contrastare la pesca spesso illegale di chi, non essendo pescatore professionale, raccoglie più di 5 kg/die di molluschi bivalvi.

TITOLO II

Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4

Articolo 14

(Disposizioni correttive e modificative del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4)

1. Il comma 2 dell'[articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4](#), è sostituito dai seguenti:

«2. Rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata "pesca-turismo";

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate "ittiturismo"

c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, purché gli stessi provengano in prevalenza dall'attività di pesca dell'imprenditore ittico, nonché le azioni di promozione dei relativi prodotti e la valorizzazione socio culturale dell'attività di pesca;

d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero».

2. Il comma 2 bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è soppresso.

3. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, le parole "comma 1" sono sostituite con le seguenti: "comma 2";

4. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è sostituito dal seguente:

«3. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella a fini scientifici, a meno che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto.»

5. L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.

6. All'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo le parole "tempi vietati" sono inserite le seguenti: "quando tali divieti siano finalizzati alla tutela e conservazione delle risorse ittiche e dell'ambiente marino".

MOTIVAZIONE

I commi 1 e 2, in linea con le disposizioni proprie dell'imprenditore agricolo (che, in virtù della vigenza dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. 4/2012, si applicano all'imprenditore ittico), ha l'obiettivo di superare il vincolo della prevalenza anche per le altre attività denominate "connesse" spostandola dall'attività al prodotto, così come accade in agricoltura (art. 2135 codice civile). Tutto ciò è coerente con gli orientamenti comunitari sulla riforma della Politica comune della pesca (PCP) e del nuovo strumento finanziario (FEAMP) ed è necessario per avviare un processo di radicale cambiamento delle attività svolte dall'imprenditore ittico. Gli Stati membri sono infatti chiamati, da un lato a favorire la multifunzionalità dell'attività e dall'altro a diminuire la pressione del prelievo sulle risorse ittiche fino ad arrivare all'obiettivo del raggiungimento del MSY (rendimento massimo sostenibile) entro il 2020. Per quanto riguarda l'Italia, molto è stato fatto. In particolare sulla multifunzionalità con il decreto legislativo n. 4/2012 sono stati aggiunti i servizi ambientali tra le attività dell'imprenditore ittico riconoscendo un ruolo di tutela di beni comuni, ma ancora di più è stato fatto con il decreto legge n. 83/2012 (cfr. art. 59 – *quater*, comma 1) che ha riconosciuto pescaturismo ed ittiturismo come attività proprie dell'imprenditore ittico eliminando il vincolo della prevalenza dell'attività di pesca.

Il comma 3 provvede ad apportare una correzione in un mero errore materiale.

I commi 4 e 5 della proposta sopprimono la disposizione che vieta la commercializzazione del prodotto proveniente dalla pesca a fini scientifici; l'eliminazione di tale divieto, che peraltro non si rinviene in alcuna normativa comunitaria, contribuisce alla semplificazione delle attività di ricerca e sperimentazione assai utili per la gestione della pesca.

Il comma 6, infine, esclude l'assegnazione di punti a infrazioni che non impattano sulla tutela delle risorse: la *ratio* del Reg. (CE) 1005/2008 sulla pesca illegale, non dichiarate e non regolamentata e dei Reg. (CE) 1224/2009 e Reg (UE) 404/2011 relativi al controllo delle attività di pesca, è quella di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi nell'ambito di una globale strategia politica. Di conseguenza, le attività di controllo sono orientate a tal fine. Non è quindi il caso di divieti di pesca che esulano dalla conservazione di risorse, come ad esempio nel caso di istituzione di poligono di tiro a mare. In tal caso, le sanzioni per infrazioni a divieti che non siano finalizzati alla tutela e conservazione delle risorse acquatiche, saranno da imputare ad altre fattispecie, previste anche dal codice della navigazione.